|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **DEPUTATI DEI MINISTRI** | Documenti CM | **CM(2024)191-aggiungi1finale** | 12 Marzo 2025 |

|  |
| --- |
| **1522a sessione dell'11 e 12 marzo 2025**  10 Domande giuridiche    **10.1 Comitato europeo per la cooperazione giudiziaria (CDCJ)**  Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione della professione di avvocato |

**Preambolo**

Gli Stati membri del Consiglio d'Europa e gli altri firmatari della presente Convenzione,

Considerando che lo scopo del Consiglio d'Europa è quello di raggiungere una maggiore unità tra i suoi membri;

Ricordando la Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (STE n. 5, 1950) e i suoi Protocolli e la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo;

Tenendo conto dei Principi fondamentali sul ruolo degli avvocati, adottati dall'VIII Congresso delle Nazioni Unite sulla prevenzione del crimine e il trattamento dei delinquenti (L'Avana, Cuba, 27 agosto-7 settembre 1990);

Tenendo conto della raccomandazione [Rec(2000)21](https://search.coe.int/cm/eng#%7B%22CoEReference%22:[%22Rec(2000)21%22],%22CoELanguageId%22:[%22eng%22],%22CoECollection%22:[%22COE_DOC%22],%22po%22:%7B%22ref%22:%22=%22%7D%7D" \o "on the freedom of exercise of the profession of lawyer) del Comitato dei Ministri agli Stati membri sulla libertà di esercizio della professione di avvocato;

tenendo conto della risoluzione 44/9 sull'indipendenza e l'imparzialità della magistratura, dei giurati e dei valutatori e sull'indipendenza degli avvocati, adottata dal Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite il 16 luglio 2020;

Sottolineando il ruolo fondamentale che gli avvocati e le loro associazioni professionali svolgono nel difendere lo Stato di diritto, garantire l'accesso alla giustizia e garantire la protezione dei diritti umani e delle libertà fondamentali;

Rilevando con grave preoccupazione che gli avvocati sono sempre più spesso oggetto di attacchi, minacce, molestie e intimidazioni a causa della loro attività professionale, nonché di ostacoli o interferenze impropri nello svolgimento delle loro legittime attività professionali;

Condannando tutti questi attacchi, minacce, molestie, intimidazioni e ostacoli o interferenze improprie;

Considerando il diverso modo in cui la professione di avvocato può essere organizzata negli Stati membri del Consiglio d'Europa e negli altri firmatari della presente Convenzione;

Considerando la necessità di rafforzare il quadro giuridico internazionale per garantire la libertà di esercizio della professione di avvocato,

Hanno convenuto quanto segue:

**Capo I – Scopo, ambito di applicazione e uso dei termini**

*Articolo 1 - Scopo della Convenzione*

1. Scopo della presente Convenzione è rafforzare la protezione della professione di avvocato e il diritto di esercitare tale professione con indipendenza e senza discriminazioni, impedimenti o interferenze impropri, né di subire attacchi, minacce, molestie o intimidazioni.

2. La presente convenzione istituisce un meccanismo specifico per garantire l'effettiva attuazione delle sue disposizioni da parte delle parti.

*Articolo 2 – Ambito di applicazione*

1. La presente Convenzione si applica alle attività professionali degli avvocati e delle loro associazioni professionali.

2. Le disposizioni degli articoli da 5 a 9 della presente Convenzione si applicano, nella misura in cui ciò sia pertinente alla loro situazione specifica, agli avvocati che prestano, sotto il loro titolo di origine, consulenza, assistenza o rappresentanza legale in una Parte e che sono:

1. inclusi nell'ambito di applicazione di una dichiarazione fatta da un'altra Parte ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 1, della presente Convenzione; o

*b*. a tal fine ai sensi del diritto di tale parte, del diritto dell'Unione europea o di accordi internazionali.

3. Le disposizioni di cui all'articolo 6 (diritti professionali degli avvocati), all'articolo 7 (libertà di espressione) e all'articolo 9 (misure di protezione), paragrafo 4, della presente Convenzione si applicano anche:

1. chiunque si sia visto rifiutare, in violazione degli articoli 5 e 8 della presente Convenzione, la qualifica di avvocato o l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato, o si sia vista revocare o sospendere;
2. qualsiasi persona che sia riconosciuta da una corte o da un tribunale internazionale, o da un organo istituito da un'organizzazione internazionale, come competente ad agire nei procedimenti dinanzi ad essa quando fornisce consulenza o agisce in tali procedimenti.

4. Le disposizioni dell'articolo 6, paragrafo 3, lettere b e c), e dell'articolo 9, paragrafo 4, della presente Convenzione si applicano anche alle persone impiegate o incaricate da avvocati per assisterle, nella misura in cui contribuiscono direttamente all'esercizio delle attività professionali di tali avvocati.

5. Le disposizioni dell'articolo 9, paragrafo 4, della presente Convenzione si applicano anche alle persone impiegate o incaricate di assistere le associazioni professionali, per quanto riguarda l'esercizio da parte di queste ultime delle attività professionali di tali associazioni.

*Articolo 3 – Uso dei termini*

Ai fini della presente convenzione si intende per:

1. "avvocato": qualsiasi persona fisica qualificata e autorizzata, in base al diritto nazionale, all'esercizio della professione di avvocato;

*b*. "cliente": qualsiasi persona fisica o giuridica che sia consigliata, assistita o rappresentata da un avvocato;

*c*. "potenziale cliente": qualsiasi persona fisica o giuridica che intenda, direttamente o indirettamente, essere consigliata, assistita o rappresentata dall'avvocato interessato;

*d.* "associazione professionale": un organo rappresentativo al quale appartengono, direttamente o indirettamente, o sono iscritti alcuni o tutti gli avvocati e che ha una certa responsabilità nell'organizzazione o nella regolamentazione della loro professione ai sensi del diritto nazionale;

*e*. per "attività professionale di avvocato" si intende qualsiasi azione volta a preparare o fornire consulenza, assistenza o rappresentanza a favore di un cliente o di un potenziale cliente, in relazione all'interpretazione o all'applicazione del diritto, sia esso nazionale, straniero o internazionale, sia nelle Parti in cui sono stabilite sia in qualsiasi altro luogo in cui ciò possa essere intrapreso, anche in relazione ai procedimenti e ai lavori di un organo giurisdizionale internazionale o di un organo istituito da un organizzazione;

*f*. per "attività professionali delle associazioni professionali" si intende qualsiasi azione contemplata dall'articolo 4, paragrafo 2, della presente Convenzione;

*g*. "autorità pubbliche":

1. governo e amministrazione a livello nazionale, regionale e locale;
2. gli organi legislativi e le autorità giudiziarie, nella misura in cui svolgono funzioni amministrative conformemente al diritto nazionale;
3. persone fisiche o giuridiche nella misura in cui esercitano poteri amministrativi;

*h*. "prescritto dalla legge" e "necessario in una società democratica" sono intesi ai sensi della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, come interpretata dalla Corte europea dei diritti dell'uomo.

**Capo II – Disposizioni sostanziali**

*Articolo 4 - Associazioni professionali*

1. Le Parti provvedono affinché il quadro giuridico e regolamentare nazionale garantisca che le associazioni professionali siano organi indipendenti e autonomi. L'elezione dei rispettivi organi esecutivi avviene in conformità delle norme applicabili e senza interferenze esterne.

2. Le Parti provvedono affinché le associazioni professionali possano:

1. promuovere e rappresentare gli interessi degli avvocati e della loro professione;
2. promuovere e difendere l'indipendenza degli avvocati e il loro ruolo nella società;
3. elaborare norme professionali di condotta e promuoverne l'osservanza, conformemente alla presente Convenzione;
4. promuovere l'accesso alla professione e la formazione continua degli avvocati;
5. cooperare con avvocati, altre associazioni professionali e organizzazioni internazionali, intergovernative o non governative su questioni di diritto e di pratica del diritto, compresa la promozione e la tutela del ruolo degli avvocati; e
6. promuovere il benessere degli avvocati e assistere questi e le loro famiglie, ove necessario.

3. Le Parti provvedono affinché le associazioni professionali siano consultate in modo tempestivo ed efficace sulle proposte del governo relative a qualsiasi modifica della legislazione, delle norme procedurali e amministrative che incidono direttamente sull'attività professionale degli avvocati e sulla regolamentazione della professione.

4. Le Parti provvedono affinché l'obbligo di appartenere a un'associazione professionale non impedisca agli avvocati di costituire e partecipare ad altre associazioni per promuovere i loro interessi e le loro attività professionali.

*Articolo 5 - Abilitazione all'esercizio della professione*

1. Le Parti provvedono affinché l'ammissione, il mantenimento dell'autorizzazione e la riammissione all'esercizio della professione di avvocato siano prescritti dalla legge e siano:

1. sulla base di criteri oggettivi, pertinenti e trasparenti che sono applicati attraverso un processo equo; e

*b*. non soggetti a discriminazioni per motivi vietati dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo.

2. Le Parti provvedono affinché le decisioni relative all'ammissione, al mantenimento dell'autorizzazione e alla riammissione all'esercizio della professione di avvocato siano adottate da un'associazione professionale o da un altro organismo indipendente e siano impugnabili dinanzi a un organo giurisdizionale indipendente e imparziale costituito per legge.

*Articolo 6 - Diritti professionali degli avvocati*

1. Le Parti provvedono affinché gli avvocati possano:
2. offrire e fornire consulenza, assistenza e rappresentanza legali, anche ai fini della difesa dei diritti umani e delle libertà fondamentali;
3. accettare o rifiutare di accettare qualsiasi persona fisica o giuridica come loro clienti e porre fine al rapporto avvocato-cliente;
4. avere un accesso rapido ed effettivo ai propri clienti e potenziali clienti, anche quando sono privati della libertà;
5. essere riconosciuti come persone autorizzate a consigliare, assistere o rappresentare i loro clienti;
6. avere accesso effettivo a qualsiasi materiale pertinente in possesso o sotto il controllo delle autorità pubbliche, degli organi giurisdizionali e dei tribunali competenti quando agiscono per conto dei loro clienti senza indebiti ritardi e restrizioni;
7. avere accesso effettivo a un organo giurisdizionale o altro organo analogo dinanzi al quale sono abilitati a comparire e comunicare con esso;
8. presentare domande o mozioni per conto dei loro clienti, anche per quanto riguarda la ricusazione di un giudice, di un pubblico ministero o di un membro di un organo chiamato a pronunciarsi in un caso particolare e lo svolgimento del procedimento;
9. partecipare effettivamente a tutti i procedimenti in cui agiscono per conto dei loro clienti;
10. informare il pubblico sui loro servizi.

2. Le parti provvedono affinché gli avvocati non incorrano in responsabilità civile o penale per le dichiarazioni orali e scritte rese in buona fede e diligentemente nello svolgimento di tutti i procedimenti per conto dei loro clienti.

3. Le Parti provvedono affinché gli avvocati:

1. possono fornire ai loro clienti o potenziali clienti consulenza legale in privato quando li incontrano di persona;
2. possono comunicare in modo confidenziale con i loro clienti o potenziali clienti, con qualsiasi mezzo e in qualsiasi forma tale comunicazione possa avvenire;
3. non sono tenuti a divulgare, consegnare o fornire prove in merito a qualsiasi informazione o materiale ricevuto, direttamente o indirettamente, da clienti o potenziali clienti, nonché a qualsiasi scambio con essi e a qualsiasi materiale preparato in relazione a tali scambi o allo svolgimento di procedimenti legali per loro conto.

4. All'esercizio dei diritti stabiliti ai sensi dei paragrafi 1, 2 e 3 del presente articolo non possono essere poste restrizioni diverse da quelle previste dalla legge e che sono necessarie in una società democratica. Tali restrizioni possono includere, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, requisiti per garantire la disponibilità di consulenza, assistenza e rappresentanza legali per tutti.

5. Le parti provvedono affinché gli avvocati non subiscano conseguenze negative a causa dell'identificazione con i loro clienti o della causa dei loro clienti. Il presente articolo si applica fatta salva la libertà di espressione tutelata dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e dal diritto interno.

*Articolo 7 – Libertà di espressione*

1. Le Parti garantiscono il diritto degli avvocati di informare il pubblico su questioni relative ai casi dei loro clienti, fatte salve solo le restrizioni previste dalla legge e che derivano dalle responsabilità professionali, dalle esigenze dell'amministrazione della giustizia e dal rispetto della vita privata e che sono necessarie in una società democratica.

2. Le Parti garantiscono il diritto degli avvocati, individualmente e collettivamente, e delle associazioni professionali di promuovere lo Stato di diritto e il rispetto di esso, di partecipare al dibattito pubblico sul contenuto, l'interpretazione e l'applicazione delle disposizioni giuridiche esistenti e proposte, le decisioni giudiziarie, l'amministrazione e l'accesso alla giustizia e la promozione e la tutela dei diritti umani, nonché di formulare proposte di riforma in materia.

*Articolo 8 – Disciplina*

1. Le Parti provvedono affinché i motivi di un'azione disciplinare nei confronti degli avvocati si basino esclusivamente su norme di condotta professionale prescritte dalla legge e siano esse stesse coerenti con i diritti e le libertà della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.

1. Le Parti provvedono affinché i procedimenti disciplinari nei confronti degli avvocati:
2. portato prima:

io. un comitato disciplinare indipendente e imparziale istituito da un'associazione professionale,

Ii. un'autorità indipendente e imparziale, o

Iii. un organo giurisdizionale indipendente e imparziale, costituito per legge;

1. elaborato rapidamente;
2. condotto in modo coerente con i requisiti per un processo equo ai sensi dell'articolo 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e con il diritto di essere consigliati, assistiti o rappresentati da un avvocato di loro scelta; e
3. con riserva di contestazione da parte dell'avvocato interessato dinanzi a un organo giurisdizionale indipendente e imparziale costituito per legge.

3. Le Parti provvedono affinché le sanzioni disciplinari inflitte agli avvocati rispettino i principi di legalità, non discriminazione e proporzionalità. Qualsiasi divieto del diritto di esercitare la professione dovrebbe essere imposto solo per le violazioni più gravi delle norme professionali.

*Articolo 9 – Misure di protezione*

1. Le Parti provvedono, fatte salve le restrizioni prescritte dalla legge e necessarie in una società democratica per prevenire, indagare o perseguire reati o per proteggere i diritti altrui, che gli avvocati:

* 1. avere accesso a un avvocato di loro scelta in caso di privazione della libertà;
  2. possono informare un rappresentante della loro associazione professionale, senza indebito ritardo, della loro privazione della libertà personale, della sua base giuridica e del luogo in cui sono detenute;
  3. avere un avvocato indipendente o un rappresentante della loro associazione professionale presente durante:

1. qualsiasi perquisizione condotta nell'ambito di un'indagine o di un procedimento civile, penale o amministrativo su se stessi o su locali, veicoli o dispositivi da essi utilizzati per le loro attività professionali; o

Ii. il sequestro o la copia di documenti, di qualsiasi altro dato e di qualsiasi tipo di attrezzatura da essi utilizzata per la loro attività professionale;

tranne nel caso in cui non vi sia esame dei documenti o dei dati da parte delle persone che effettuano la perquisizione o il sequestro;

*d*. siano informati dei loro diritti di cui alle lettere a, b) e c del presente paragrafo quando sono privati della libertà personale e prima di essere sottoposti a perquisizione o sequestro o copia di documenti.

2. Le Parti provvedono affinché siano predisposte e rispettate adeguate misure di salvaguardia quando sono adottate ispezioni o altre misure sotto la supervisione della professione.

3. Le Parti provvedono affinché le associazioni professionali siano in grado, fatte salve le restrizioni prescritte dalla legge e necessarie in una società democratica per prevenire, indagare e perseguire i reati o per proteggere i diritti altrui, di salvaguardare i diritti enunciati nella presente Convenzione, anche:

1. avere, tramite i loro rappresentanti, un accesso effettivo agli avvocati privati della libertà, se gli avvocati interessati lo richiedono;
2. essere informati senza indebito ritardo di casi di aggressione o uccisione da parte delle autorità di contrasto di avvocati, qualora vi sia motivo di ritenere che ciò avvenga a causa della loro attività professionale e tali casi non siano stati altrimenti resi pubblici e qualora gli avvocati non siano in grado di informarli essi stessi;

*c*. avere la possibilità di partecipare alle udienze in qualsiasi procedimento avviato contro gli avvocati qualora vi sia motivo di ritenere che ciò sia dovuto alla loro attività professionale.

4. Parti:

1. provvedono affinché gli avvocati e le loro associazioni professionali siano in grado di svolgere le loro attività professionali e di esercitare i loro diritti ai sensi dell'articolo 7 della presente Convenzione senza essere oggetto di:

io. qualsiasi forma di attacco fisico, minaccia, molestia o intimidazione; o

Ii. qualsiasi impedimento o interferenza impropria;

1. si astiene dall'adottare la condotta specificata nel sottoparagrafo a del presente paragrafo; e

*c*. conduce un'indagine efficace sul verificarsi di una condotta specificata dal comma a del presente paragrafo, qualora vi sia motivo di ritenere che ciò possa costituire un reato.

5. Le Parti si astengono dall'adottare misure o dall'avallare pratiche che possano compromettere l'indipendenza e l'autogoverno delle associazioni professionali.

**Capo III – Meccanismo di monitoraggio**

*Articolo 10 - Gruppo di esperti per la tutela della professione di avvocato*

1. Il gruppo di esperti per la protezione della professione di avvocato (in seguito denominato GRAVO) controlla l'attuazione della presente convenzione da parte delle parti.

2. GRAVO è composto da un minimo di otto membri a un massimo di 12 membri. I suoi membri sono eletti dal Comitato delle Parti, istituito dall'articolo 11 della presente Convenzione, tra i candidati designati dalle Parti per un mandato di quattro anni, rinnovabile una volta, e scelti tra i cittadini delle Parti.

3. L'elezione iniziale di otto membri avrà luogo entro un anno dall'entrata in vigore della presente Convenzione. L'elezione di altri quattro membri avrà luogo dopo la 25ª ratifica o adesione.

4. L'elezione dei membri di GRAVO si basa sui seguenti principi:

*un*. i membri sono scelti secondo una procedura trasparente tra persone di alto carattere morale, che abbiano dimostrato esperienza professionale nei settori contemplati dalla presente Convenzione;

*b.* non possono essere due membri del GRAVO cittadini dello stesso Stato;

1. i membri dovrebbero rappresentare diversi ordinamenti giuridici;

*d*. la composizione di GRAVO garantisce l'equilibrio di genere e geografico;

*e*. I membri siedono a titolo individuale, sono indipendenti e imparziali nell'esercizio delle loro funzioni e sono disponibili a svolgere le loro funzioni in modo efficace.

5. La procedura di elezione dei membri del GRAVO sarà determinata dal Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa, previa consultazione e ottenimento del consenso unanime delle Parti, entro un periodo di sei mesi dall'entrata in vigore della presente Convenzione.

6. La GRAVO adotta il proprio regolamento interno.

7. I membri del GRAVO e gli altri membri delle delegazioni che effettuano le visite nel paese di cui all'articolo 12 della presente Convenzione godono dei privilegi e delle immunità stabiliti nell'appendice della presente Convenzione.

*Articolo 11 - Comitato delle Parti*

1. Il Comitato delle Parti è composto dai rappresentanti delle Parti della presente Convenzione e le Parti si adoperano per raggiungere l'equilibrio di genere nella sua composizione.

2. Il Comitato delle Parti è convocato dal Segretario Generale del Consiglio d'Europa. La sua prima riunione si tiene entro un anno dall'entrata in vigore della presente convenzione. Esso si riunisce successivamente ogniqualvolta un terzo delle Parti, il Presidente del Comitato delle Parti o il Segretario generale lo richiedano.

3. Il Comitato delle Parti adotta il proprio regolamento interno.

*Articolo 12 – Procedura*

1. Le procedure di valutazione sono suddivise in fasi. La GRAVO definisce l'ambito di applicazione e i mezzi appropriati per l'esecuzione di tale procedura, quali questionari che possono fungere da base per la procedura di valutazione dell'attuazione da parte delle Parti.

2. La GRAVO riceve informazioni sulla attuazione della Convenzione dalla Parte interessata. Inoltre, può ricevere informazioni sull'attuazione della Convenzione da organizzazioni non governative e dalla società civile, da associazioni professionali e da istituzioni nazionali per la protezione dei diritti umani. La GRAVO tiene inoltre in debita considerazione le informazioni disponibili provenienti da altri strumenti e organismi del Consiglio d'Europa, nonché da altre organizzazioni regionali e internazionali, nei settori che rientrano nell'ambito di applicazione della presente Convenzione.

3. GRAVO può organizzare visite nei paesi, in cooperazione con le autorità nazionali e, se necessario, con l'assistenza di esperti nazionali indipendenti, se le informazioni ottenute sono insufficienti e non vi sono altri modi praticabili per ottenere le informazioni in modo affidabile o nei casi previsti dall'articolo 13, paragrafo 2, della presente Convenzione. Le visite sono sussidiarie e limitate alle aree in cui la GRAVO ritiene che le informazioni siano insufficienti e ai casi previsti dall'articolo 13, paragrafo 2, della presente Convenzione.

4. Le visite sono effettuate da una delegazione del GRAVO. Durante le visite, la delegazione può essere assistita da specialisti in settori specifici. Durante le visite, la delegazione dovrebbe:

*io.* godere della libertà di circolazione nella giurisdizione pertinente;

*Ii*. essere in grado di avere contatti con le autorità statali;

*Iii.* non essere impediti di incontrare le persone che desiderano intervistare in privato;

*Iv*. avere accesso al materiale pertinente alla visita nel paese.

5. La GRAVO redige un progetto di relazione contenente la sua analisi relativa all'attuazione delle disposizioni su cui si basa la valutazione, nonché i suoi suggerimenti e le sue proposte riguardanti il modo in cui la Parte interessata può affrontare i problemi che sono stati individuati. Il progetto di relazione è trasmesso per osservazioni alla parte sottoposta alla valutazione. Le sue osservazioni sono prese in considerazione da GRAVO al momento dell'adozione della sua relazione.

6. Sulla base di tutte le informazioni ricevute e delle osservazioni della Parte interessata, la GRAVO adotta il suo rapporto e le sue conclusioni in merito alle misure adottate dalla Parte per attuare le disposizioni della presente Convenzione. Tale relazione e le conclusioni sono trasmesse alla parte interessata e al comitato delle parti. La relazione e le conclusioni del GRAVO sono rese pubbliche a partire dalla loro adozione, unitamente alle eventuali osservazioni della Parte interessata.

7. Fatta salva la procedura di cui ai paragrafi da 1 a 6 del presente articolo, il Comitato delle Parti può adottare, sulla base del rapporto e delle conclusioni del GRAVO, raccomandazioni rivolte alla Parte interessata:

1. per quanto riguarda le misure da adottare per attuare le conclusioni del GRAVO, fissando, se necessario, una data per la presentazione di informazioni sulla loro attuazione; e

*b.* al fine di promuovere la cooperazione con la Parte per la corretta attuazione della presente Convenzione.

*Articolo 13 – Procedura d'urgenza*

1. Se GRAVO riceve informazioni attendibili che indicano una situazione in cui i problemi richiedono un'attenzione immediata per prevenire o limitare l'entità o il numero di gravi violazioni della Convenzione, può richiedere alla Parte interessata la presentazione urgente di un rapporto speciale sulle misure adottate per prevenire tali violazioni.

2. Tenendo conto delle informazioni fornite dalla Parte interessata, nonché di qualsiasi altra informazione affidabile a sua disposizione, GRAVO può designare uno o più dei suoi membri per condurre un'indagine e riferire urgentemente a GRAVO. Ove giustificato e con il consenso della Parte interessata, l'inchiesta può comprendere una visita nel suo territorio.

3. Dopo aver esaminato i risultati dell'indagine di cui al paragrafo 2 del presente articolo, la GRAVO trasmette tali risultati alla Parte interessata e, se del caso, al Comitato delle Parti, al Comitato dei Ministri e all'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa, unitamente a eventuali osservazioni e raccomandazioni. La relazione e le conclusioni del GRAVO sono rese pubbliche a partire dalla loro adozione, unitamente alle osservazioni della Parte interessata.

*Articolo 14 – Pareri*

La GRAVO può adottare, se del caso, pareri sull'attuazione della presente Convenzione.

*Articolo 15 – Rapporti con altri organi*

Il Comitato dei Ministri e l'Assemblea Parlamentare del Consiglio d'Europa saranno periodicamente informati dell'attuazione della presente Convenzione.

**Capitolo IV – Relazioni con altri strumenti internazionali**

*Articolo 16 - Relazioni con altri strumenti internazionali*

1. La presente Convenzione non pregiudica i diritti e gli obblighi derivanti da altri strumenti internazionali di cui le Parti della presente Convenzione sono Parti o diventeranno Parti e che contengono disposizioni su materie disciplinate dalla presente Convenzione e che garantiscono una maggiore protezione del diritto degli avvocati di esercitare liberamente la loro professione.

2. Le parti della presente convenzione possono concludere accordi bilaterali o multilaterali sulle materie trattate nella presente convenzione, allo scopo di completarne o rafforzarne le disposizioni o di facilitare l'applicazione dei principi in essa contenuti.

**Capo V – Clausole finali**

*Articolo 17 - Firma ed entrata in vigore*

1. La presente Convenzione è aperta alla firma degli Stati membri del Consiglio d'Europa, degli Stati non membri che hanno partecipato alla sua elaborazione e dell'Unione europea.

2. La presente Convenzione è soggetta a ratifica, accettazione o approvazione. Gli strumenti di ratifica, accettazione o approvazione sono depositati presso il Segretario generale del Consiglio d'Europa.

3. La presente Convenzione entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di tre mesi a decorrere dalla data in cui otto firmatari, tra cui almeno sei Stati membri del Consiglio d'Europa, avranno espresso il loro consenso ad essere vincolati dalla Convenzione conformemente alle disposizioni del paragrafo precedente.

4. La presente Convenzione entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di tre mesi a decorrere dalla data del deposito del suo strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione.

*Articolo 18 - Adesione alla Convenzione*

1. Dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione, il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa può, previa consultazione delle Parti della presente Convenzione e ottenuto il loro consenso unanime, invitare qualsiasi Stato non membro del Consiglio d'Europa che non abbia partecipato all'elaborazione della Convenzione ad aderire alla presente Convenzione con una decisione presa alla maggioranza prevista dall'articolo 20.d dello Statuto del Consiglio dei Ministri Europa e con voto unanime dei rappresentanti degli Stati contraenti aventi diritto a far parte del Comitato dei Ministri.

2. Per ogni Stato aderente, la Convenzione entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di tre mesi a decorrere dalla data di deposito dello strumento di adesione presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa.

3. Ogni Parte che non sia membro del Consiglio d'Europa contribuisce al finanziamento delle attività del GRAVO e del Comitato delle Parti secondo le modalità stabilite dal Comitato dei Ministri.

*Articolo 19 - Applicazione territoriale*

1. Ogni Stato o l'Unione europea può, all'atto della firma o del deposito del proprio strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, specificare il territorio o i territori ai quali si applica la presente Convenzione.

2. Ogni Parte può, in qualsiasi data successiva, mediante una dichiarazione indirizzata al Segretario generale del Consiglio d'Europa, estendere l'applicazione della presente Convenzione a qualsiasi altro territorio specificato nella dichiarazione e delle cui relazioni internazionali è responsabile o per conto del quale è autorizzata ad assumere impegni. Per quanto riguarda tale territorio, la Convenzione entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di tre mesi a decorrere dalla data di ricevimento di tale dichiarazione da parte del Segretario Generale.

3. Ogni dichiarazione fatta in virtù dei due paragrafi precedenti può, per quanto riguarda qualsiasi territorio specificato in questa dichiarazione, essere ritirata mediante notifica indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa. La revoca ha effetto il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di tre mesi dalla data di ricevimento di tale notifica da parte del Segretario generale.

*Articolo 20 - Dichiarazioni*

1. Ciascuna Parte contraente della presente Convenzione, al momento della firma o del deposito del proprio strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, indica mediante una dichiarazione indirizzata al Segretario generale del Consiglio d'Europa, i titoli professionali che rientrano nel campo di applicazione della presente Convenzione ai fini dell'articolo 3, lettera a). La presente dichiarazione può essere modificata in qualsiasi momento e con le stesse modalità. La presente dichiarazione e le sue eventuali modifiche non pregiudicano lo scopo della presente Convenzione e la protezione da essa garantita.

2. Ciascuna Parte contraente della presente Convenzione può, al momento della firma o del deposito del proprio strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, mediante una dichiarazione indirizzata al Segretario generale del Consiglio d'Europa, dichiarare che la definizione di "autorità pubbliche" comprende uno o più dei seguenti organismi:

*io.* organi legislativi per quanto riguarda le altre loro attività;

*Ii*. autorità giudiziarie per quanto riguarda le altre loro attività;

*Iii.* persone fisiche o giuridiche nella misura in cui svolgono funzioni pubbliche o operano con fondi pubblici, conformemente al diritto interno.

La presente dichiarazione può essere modificata in qualsiasi momento e con le stesse modalità.

*Articolo 21 – Riserve*

1. Ogni Stato o l'Unione europea può, all'atto della firma o del deposito del proprio strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, con una dichiarazione indirizzata al Segretario generale del Consiglio d'Europa, dichiarare che si riserva il diritto di non applicare o di applicare solo in casi o condizioni specifici le disposizioni previste all'articolo 6 per quanto riguarda l'articolo 2, paragrafo 3, lettera b), della presente Convenzione. Nessun'altra riserva può essere formulata per quanto riguarda le disposizioni della presente Convenzione.

2. Ciascuna Parte può ritirare in tutto o in parte una riserva mediante una dichiarazione indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa. La presente dichiarazione ha effetto a decorrere dalla data di ricevimento da parte del Segretario generale.

*Articolo 22 - Emendamenti alla Convenzione*

1. Ogni proposta di emendamento alla presente Convenzione presentata da una Parte è comunicata al Segretario generale del Consiglio d'Europa e da quest'ultimo trasmessa agli Stati membri del Consiglio d'Europa, agli Stati non membri che hanno partecipato alla sua elaborazione, a tutti gli Stati firmatari, a tutti gli Stati contraenti, all'Unione europea e a tutti gli Stati invitati ad aderire alla presente Convenzione conformemente alle disposizioni dell'articolo 18. paragrafo 1.

2. Qualsiasi emendamento proposto da una parte è comunicato al comitato delle parti, che sottopone al comitato dei ministri il proprio parere su tale modifica.

3. Il Comitato dei Ministri esamina l'emendamento proposto e il parere presentato dal Comitato delle Parti e può, previa consultazione degli Stati non membri Parti della presente Convenzione, adottare il presente emendamento.

4. Il testo di ogni emendamento adottato dal Comitato dei Ministri in conformità del paragrafo 3 del presente articolo è trasmesso alle Parti per accettazione.

5. Ogni emendamento adottato conformemente al paragrafo 3 del presente articolo entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un mese dalla data in cui tutte le Parti hanno informato il Segretario generale di averlo accettato.

*Articolo 23 - Denuncia*

1. Ogni Parte può, in qualsiasi momento, denunciare la presente Convenzione mediante una notifica indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa.

2. Tale denuncia ha effetto il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di tre mesi dalla data di ricevimento della notifica da parte del Segretario Generale.

*Articolo 24 - Notifiche*

Il Segretario generale del Consiglio d'Europa notifica agli Stati membri del Consiglio d'Europa, agli Stati non membri che hanno partecipato alla sua elaborazione, a qualsiasi Stato firmatario, a qualsiasi Stato parte, all'Unione europea e a qualsiasi Stato invitato ad aderire alla presente Convenzione conformemente alle disposizioni dell'articolo 18 di:

*un.* qualsiasi firma;

*b.* il deposito di qualsiasi strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione;

*c.* qualsiasi data di entrata in vigore della presente convenzione conformemente agli articoli 17 e 18;

*d.* ogni modifica adottata a norma dell'articolo 22 e la data di entrata in vigore di tale modifica;

*e.* qualsiasi dichiarazione fatta ai sensi dell'articolo 20;

*f.* qualsiasi riserva e revoca della riserva effettuata ai sensi dell'articolo 21;

*g.* qualsiasi denuncia fatta in applicazione delle disposizioni dell'articolo 23;

*h.* qualsiasi altro atto, notifica o comunicazione relativa alla presente Convenzione.

**Appendice – Privilegi e immunità (articolo 10)**

1. La presente appendice si applica ai membri della GRAVO di cui all'articolo 10 della presente Convenzione, nonché agli altri membri delle delegazioni di visita nel paese. Ai fini della presente appendice, l'espressione "altri membri delle delegazioni per le visite nel paese" comprende gli esperti nazionali indipendenti e gli specialisti di cui all'articolo 12, paragrafi 3 e 4, della presente Convenzione, i membri del personale del Consiglio d'Europa e gli interpreti impiegati dal Consiglio d'Europa che accompagnano GRAVO durante le sue visite nel paese.

2. Nell'esercizio delle loro funzioni relative alla preparazione e allo svolgimento delle visite nel paese, i membri del GRAVO e gli altri membri delle delegazioni per le visite nel paese, nonché per il loro follow-up e per i viaggi in relazione a tali funzioni, godono dei seguenti privilegi e immunità:

*un.* l'immunità dall'arresto o dalla detenzione personale e dal sequestro dei loro bagagli personali, nonché l'immunità da qualsiasi procedura legale per quanto riguarda le parole pronunciate o scritte e tutti gli atti da essi compiuti nella loro veste ufficiale;

*b.* esenzione da qualsiasi restrizione alla loro libertà di circolazione all'uscita e al ritorno dal paese di residenza, nonché all'ingresso e all'uscita dal paese in cui esercitano le loro funzioni, nonché dalla registrazione degli stranieri nel paese che visitano o attraversano nell'esercizio delle loro funzioni.

3. Nel corso dei viaggi effettuati nell'esercizio delle loro funzioni, ai membri della GRAVO e agli altri membri delle delegazioni di visita nel paese saranno accordate, in materia di controllo doganale e dei cambi, le stesse agevolazioni concesse ai rappresentanti dei governi stranieri in servizio ufficiale temporaneo.

4. I documenti relativi alla valutazione dell'attuazione della presente Convenzione portati dai membri della GRAVO e dagli altri membri delle delegazioni in visita nel paese sono inviolabili. Nessuna interruzione o censura sarà applicata alla corrispondenza ufficiale di GRAVO o alle comunicazioni ufficiali dei membri di GRAVO e di altri membri delle delegazioni in visita nel paese.

5. Al fine di garantire ai membri del GRAVO e agli altri membri delle delegazioni di visita nel paese la piena libertà di parola e la completa indipendenza nell'adempimento delle loro funzioni, continuerà ad essere garantita l'immunità da procedimenti giudiziari per quanto riguarda le parole pronunciate o scritte e tutti gli atti da essi compiuti nell'adempimento dei loro doveri, nonostante il fatto che gli interessati non siano più impegnati nell'esercizio di tali funzioni.

6. Privilegi e immunità sono concessi alle persone menzionate nel paragrafo 1 della presente appendice al fine di salvaguardare l'esercizio indipendente delle loro funzioni nell'interesse di GRAVO e non a loro vantaggio personale. La revoca delle immunità delle persone menzionate nel paragrafo 1 della presente appendice è effettuata dal Segretario Generale del Consiglio d'Europa in tutti i casi in cui, a suo parere, l'immunità ostacolerebbe il corso della giustizia e può essere revocata senza pregiudizio per gli interessi del GRAVO.